Oggetto

Domanda di annullamento parziale della decisione della Commissione 12 ottobre 2006, 2006/951/CE, relativa all'aiuto statale C 4/2005 (ex NN 57/2004, ex CP 26/2004), concernente l'applicazione dell'imposta sui beni immobili delle imprese all'infrastruttura di telecomunicazioni nel Regno Unito (GU L 383, pag. 70).

Dispositivo

1) Il ricorso è irricevibile.

2) La Vtesse Networks Ltd sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea.

3) Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, l'AboveNet Communications UK Ltd, la Gamma Telecom Ltd, la VTL (UK) Ltd e la British Telecommunications plc sopporteranno le proprie spese.

Sentenza del Tribunale (Terza Sezione) 21 gennaio 2011 — BSH / UAMI (executive edition)

(causa T-310/08)

«Marchio comunitario — Domanda di marchio comunitario denominativo "executive edition" — Impedimento assoluto alla registrazione — Assenza di carattere distintivo — Art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 207/2009]»

Marchio comunitario — Definizione e acquisizione del marchio comunitario — Impedimenti assoluti alla registrazione — Marchi privi di carattere distintivo [Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 7, n. 1, lett. b)] (v. punti 26, 33-34)

Oggetto

Ricorso diretto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell'UAMI 5 giugno 2008 (procedimento R 845/2007-1), relativa ad una domanda di registrazione del segno denominativo «executive edition» come marchio comunitario.

Dati della causa

Richiedente il marchio comunitario:	BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH
Marchio comunitario di cui trattasi:	Marchio denominativo «executive edition» per prodotti delle classi 7, 9 e 11 — domanda n. 4 908 182
Decisione dell'esaminatore:	Diniego della registrazione
Decisione della commissione di ricorso:	Rigetto del ricorso

Dispositivo

1) Il ricorso è respinto.

2) La BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH è condannata alle spese.